SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1ª COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 1965

(33ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PICARDI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Trattamento economico di missione del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, numero 1600, in servizio a Trieste » **(1054)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 367, 370
BATTAGLIA 369
GIANQUINTO 368
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 368, 370
ZAMPIERI, *relatore* 367

« Istituzione della "Medaglia militare al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della "Croce di anzianità di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi stessi » **(1058) (Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 370, 371
AGRIMI, *relatore* 370
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 371

« Concessione di un contributo straordinario di lire 1.779.700.000 a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-1962 e 1962-63 » **(1134)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . . *Pag.* 365, 366
FABIANI 365, 366
GIANQUINTO 366
PREZIOSI 366
SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* . . . 366

« Disposizioni a favore dell'Unione italiana dei ciechi » **(1145)** (*D'iniziativa del deputato Rossi Paolo*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE 364, 365
AIMONI 364
GIRAUDO, *relatore* 364
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 364

La seduta è aperta alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Agrimi, Aimoni, Bartolomei, Bisori, Bonafini, Caruso,

Crespellani, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Lepore, Maggio, Orlandi, Palumbo, Petrone, Picardi, Preziosi, Ruini, Schiavone, Secchia, Tupini, Zagami e Zampieri.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Salizzoni e per l'interno Mazza.

P R E Z I O S I , *Segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Rossi Paolo: « Disposizioni a favore della Unione italiana dei ciechi » (1145) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni a favore dell'Unione italiana dei ciechi », già approvato dalla Camera dei deputati.

G I R A U D O , *relatore.* Nella seduta precedente sono stati avanzati dal senatore Gianquinto dubbi circa la legittimità costituzionale della norma. Egli ha citato a questo proposito l'articolo 23 della Costituzione che dice « nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge ». Noi stiamo proprio esaminando un disegno di legge. Quindi sotto questo aspetto, non ci dovrebbero essere dubbi, tanto più che ci sono i precedenti di altre organizzazioni ed enti morali.

Vi sono poi state critiche riferentisi alla relazione della Corte dei conti sull'attività dell'Unione italiana dei ciechi. La relazione dice che all'Unione non sono rimasti che compiti di mera rappresentanza e, comunque, secondari se messi a confronto con quelli affidati all'Opera nazionale ciechi. Non mi sembra questa una valutazione esatta, perchè è vero che l'attività di previdenza è stata assorbita dall'Opera, ma è anche vero che l'Unione svolge un'attività di assistenza che, se non è di contributi specifici, sopperisce tuttavia alle esigenze dei ciechi in forme diverse, nelle quali la spesa c'è, ed è una spesa sopratutto di personale. Si pensi, ad esempio, che l'Unione ha collocato oltre 1.200 centralinisti e 350 massaggiatori. Tutte queste persone, per essere collocate, hanno dovuto ricevere una preparazione particolare e quindi sono venute a costare un'ingente spesa all'Unione nazionale ciechi. Si tenga poi conto che i ciechi occupati non percepiscono pensione, il che è un vantaggio per l'Opera nazionale e, quindi, per lo Stato. Si tratta di un risparmio, per lo Stato, di circa 8 miliardi e 370 milioni di lire. Ho così risposto anche al rilievo fatto sulle presunte eccessive spese per il personale.

Si è detto che molte delle assistenze previste non sono state espletate. Il collega Chabod forse non ha letto attentamente la relazione della Corte dei conti, perchè il rilievo in essa contenuto non era attribuito all'Unione, bensì all'Opera nazionale ciechi. Come già ho avuto occasione di dire, la facoltà concessa con questo disegno di legge all'Unione nazionale ciechi, di percepire modesti contributi, è stata già concessa in passato a molte altre organizzazioni. È fuori di dubbio che se si potesse avere un organismo unico sarebbe meglio, ma ciò sarà argomento del riordinamento di tutta la materia dell'assistenza. La doppia organizzazione che si è qui denunciata la riscontriamo in altri settori, vedi ad esempio l'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra e l'Unione nazionale mutilati e invalidi di guerra; da una parte abbiamo un organismo che è espressione dello Stato, dall'altro un organismo che è un'associazione libera che lo Stato ha riconosciuto appunto per una sua propria funzione di rappresentanza, ad integrazione dell'azione di assistenza. Ciò detto, invito gli onorevoli colleghi a votare favorevolmente questo disegno di legge, senza apportarvi alcuna modificazione.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Concordo con le conclusioni del relatore, che ringrazio sentitamente.

A I M O N I . Noi del Gruppo comunista non modifichiamo il punto di vista espresso

dai senatori Gianquinto e Fabiani nel corso della discussione del disegno di legge, nè consideriamo superate le osservazioni, di carattere costituzionale e di principio, in precedenza formulate. Ci rendiamo però conto delle esigenze di questa Unione e delle stesse esigenze dei ciechi civili; quindi, di fronte a queste necessità e visto che non si vogliono assolutamente accettare le nostre proposte, tendenti a stabilire che l'assistenza dev'essere fornita dallo Stato, ci asteniamo dalla votazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Unione italiana ciechi ha facoltà di imporre ai minorati della vista residenti nel territorio della Repubblica, i quali fruiscano di una delle pensioni o dell'assegno a vita erogati dall'Opera nazionale ciechi civili, il pagamento, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contributo finanziario continuativo di lire 100 mensili, da destinare ai propri uffici d'assistenza.

(*È approvato*).

Art. 2.

La riscossione del contributo di cui al precedente articolo è effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili o bimestrali, dall'Opera nazionale ciechi civili.

Le somme ritenute sono versate, allo scadere di ciascun esercizio finanziario, all'Unione italiana ciechi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 1 miliardo 779 milioni 700 mila a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63 » (1134) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario di lire 1 miliardo 779 milioni 700 mila a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione per gli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63 », approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

L'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ha avuto un *deficit* di bilancio che fu ripianato parzialmente con legge dello Stato nella cifra di 3.050 milioni, ma siccome il *deficit* complessivo era di 4.829 milioni circa, con questo disegno di legge si provvede ad un ulteriore contributo per ripianare definitivamente quel bilancio. Il *deficit* residuo, di 1 miliardo e 779 milioni di lire, è più che motivato, perchè in questi ultimi anni il crescente costo dell'assistenza in genere ha provocato maggiori spese che l'Opera nazionale invalidi ha dovuto necessariamente sostenere, documentandone l'assoluta urgenza; pertanto propongo ai colleghi, che conoscono a fondo la situazione, e che quindi non potranno non concordare con me l'approvazione di questo disegno di legge per il ripianamento dei *deficit* degli anni 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63.

F A B I A N I . Bisognerebbe avere una relazione sui bilanci di questa Opera, ma non esiste una relazione della Corte dei conti sull'Opera nazionale invalidi di guerra; quindi, non possiamo renderci conto di come è maturato questo *deficit* e delle ragioni, ovvie s'intende, per cui esso dev'essere ripianato con un contributo dello Stato.

Se potessimo avere un'illustrazione della situazione finanziaria e dei motivi per cui si è creato questo *deficit*, del perchè il precedente provvedimento non è riuscito a ripianare questi bilanci, saremmo certamente in grado di poter dare il nostro parere con maggiore senso di responsabilità e con la coscienza tranquilla.

S A L I Z Z O N I , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Per quel che concerne l'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra, osservo che da un po' di tempo a questa parte il contributo dello Stato si va mostrando insufficiente a coprirne tutte le esigenze. Nella discussione di questo provvedimento dinanzi alla Camera dei deputati è stata fatta presente l'opportunità che, in sede di impostazione del bilancio, si prevedano con una certa congruità di stanziamenti le esigenze dell'Opera; però il Tesoro, lo sapete, non sempre può accogliere le richieste formulate. In ogni caso, alla Presidenza del Consiglio sono state tenute numerose riunioni per studiare un'eventuale riduzione delle spese dell'Opera; d'altra parte l'Opera ha compiti sempre più vasti che non possono essere disconosciuti, per il bene che ne deriva ai nostri mutilati ed invalidi di guerra. Comunque, se la Commissione vuole conoscere tutti i dati in mio possesso, dovrebbe intanto rinviare la discussione; posso, comunque, assicurare fin d'ora gli onorevoli senatori che sono in grado di dimostrare la fondatezza dei motivi e l'opportunità amministrativa del provvedimento in esame. Però, poichè credo sia necessario che questo ripiano venga approvato appena possibile, rimanderei la presentazione della documentazione a corredo ad un momento successivo all'approvazione del disegno di legge. Mi sono impegnato alla Camera dei deputati a far sì che non sia necessario intervenire ogni anno e che nei bilanci di previsione si tenga conto di questi ripiani, visto che le spese non possono essere ridotte.

G I A N Q U I N T O . Perchè lo Stato non stanzia un finanziamento definitivo che tenga conto di queste esigenze?

S A L I Z Z O N I , *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Si sta facendo di tutto, in pieno accordo con il Tesoro, al fine di trovare la migliore maniera di venir fuori da questa situazione.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Lei, senatore Fabiani, insiste nella sua richiesta di notizie?

F A B I A N I . Ho chiesto informazioni, ma non ne faccio una questione pregiudiziale all'approvazione.

P R E Z I O S I . L'approvazione di questo disegno di legge è necessaria per garantire l'esistenza stessa dell'Opera. Vi sono migliaia di invalidi che non possono essere assistiti perchè l'Opera manca di fondi e noi dobbiamo fare il possibile perchè questa situazione abbia fine.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.779.700.000 a favore dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il ripianamento dei disavanzi di gestione degli esercizi finanziari 1959-60, 1960-61, 1961-62 e 1962-63.

(*È approvato*).

Art. 2.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo del capitolo n. 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, destinato al finanziamento dei provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Trattamento economico di missione del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio a Trieste » (1054)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento economico di missione del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in servizio a Trieste », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Z A M P I E R I , *relatore*. Bisogna ricordare innanzi tutto che il personale civile già assunto con mansioni impiegatizie dalla Amministrazione anglo-americana nel territorio di Trieste, nonchè i dipendenti dei Corpi di polizia della Venezia Giulia, che ne abbiano fatta domanda, sono oggi inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento tenuto dal Ministero del tesoro e prestano servizio presso amministrazioni statali nel territorio di Trieste; ciò in base alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, dettante norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste. Poichè il suddetto personale venne inquadrato nel ruolo speciale sulla base di coefficienti economici senza specifica attribuzione di qualifica, non trova applicazione nei suoi confronti la legge 25 aprile 1961, n. 291, recante norme « sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali ». Ora, allo scopo di poter far usufruire anche questo personale dell'indennità di missione venne predisposto dal Presidente del Consiglio dei ministri il disegno di legge in discussione, approvato dalla V Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 24 febbraio 1965 e trasmesso al Senato della Repubblica il 2 marzo 1965. L'articolo 1 determina l'indennità di trasferta per il personale impiegatizio provvisto di coefficiente di stipendio dal 325 al 500 con riferimento alla misura vigente per la qualifica del personale statale della carriera di concetto, e per il personale provvisto di coefficiente di stipendio dal 131 al 271 con riferimento alla misura vigente per la qualifica iniziale del personale statale della carriera esecutiva.

Più precisamente: l'articolo 1 stabilisce l'indennità di trasferta per il personale impiegatizio provvisto di coefficiente dal 325 al 500 in lire 4.000, e per il personale impiegatizio provvisto di coefficiente di stipendio dal 131 al 271 in lire 3.500, oltre il rimborso delle spese per i viaggi in ferrovia o in piroscafo, nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso, di prima classe per il personale di concetto e di seconda classe per il rimanente personale, escluso l'eventuale supplemento per il vitto.

L'articolo 2 estende al suddetto personale, in quanto compatibile con la particolare configurazione giuridica del rapporto di impiego, la norma della citata legge numero 291 del 1961.

L'articolo 3, infine, stabilisce l'applicazione della legge in esame con decorrenza dal 19 luglio 1961, cioè dalla data di inquadramento del personale del ruolo speciale di cui sopra.

Il provvedimento non comporta maggiori oneri, sebbene abbia effetto retroattivo, in quanto la spesa viene già sostenuta in via provvisoria. A questo proposito la Commissione finanze e tesoro ha comunicato di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza, in data 26 aprile 1965. Desidererei però far presente che per le tabelle B e C allegate alla legge n. 291 del 1961, l'indennità di trasferta varia secondo il coefficiente tanto per la carriera esecutiva quanto per quella di concetto e per quella direttiva, mentre il disegno di legge la stabilisce uniformemente per le due categorie. Desidererei conoscere il parere del Governo in riguardo

al seguente emendamento all'articolo 1 che vorrei presentare:

« Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, comandato in missione fuori della ordinaria sede di servizio, in località distante almeno 15 chilometri, spetta per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio) di assenza dalla sede, nonchè per l'eccedente periodo non inferiore ad 8 ore, l'indennità di trasferta nella misura determinata dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, sulla base del coefficiente economico di inquadramento in atto al 19 luglio 1961.

« Al predetto personale compete altresì il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o in piroscafo nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilito come segue: prima classe per il personale corrispondente alla carriera direttiva e a quella di concetto, seconda classe per il rimanente personale ».

Bisogna anche ricordare che questo personale era diviso in categorie diverse da quelle contemplate dal nostro ordinamento, non in due sole categorie, ma in cinque, secondo i criteri amministrativi propri dei Paesi anglosassoni.

Su questo emendamento, ripeto, desiderei conoscere il pensiero del Governo.

Faccio presente che, qualora la Commissione venisse nell'ordine di idee di accettare il mio emendamento, prima di procedere all'approvazione occorrerebbe sentire il parere della Commissione finanze e tesoro, perchè indubbiamente l'onere sarebbe maggiore di quello previsto dal disegno li legge.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Non ho difficoltà ad accettare le richieste del relatore. A mio parere, ogni legge deve possedere due requisiti: quello di essere di una chiarezza assoluta e quello di non intaccare i diritti derivanti da una legge precedente Quindi io, confessando di non saper in questo momento valutare nel merito le proposte avanzate, mi dichiaro d'accordo in linea di principio, salva la riserva di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

D'altronde, poichè da parte del senatore Gianquinto vengono fatte proposte similari, per poter meglio attuare la perequazione sarà bene ascoltare anche le sue osservazioni.

G I A N Q U I N T O . Le osservazioni tecniche si sommano con quelle di ordine politico. La disapplicazione della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, quale è operata dal disegno di legge in esame, che è stato purtroppo approvato senza alcun dibattito alla Camera dei deputati, dimostra ancora una volta l'intendimento di certe sfere del potere esecutivo di svuotare di ogni effettivo contenuto le norme che finalmente davano sistemazione al personale assunto a suo tempo dal Governo militare alleato di Trieste. Dopo un lungo dibattito, che mi pare abbia impegnato ben due legislature, la legge del 1960 attuava finalmente la sistemazione come richiesta dal personale interessato, istituendo cioè un ruolo speciale ad esaurimento. Di recente è intervenuta una decisione del Consiglio di Stato la quale dà atto che con la legge 22 dicembre 1960, n. 1600, lo Stato italiano adempie un impegno assunto in sede internazionale. Ora, per quanto riguarda il disegno di legge in esame, che disciplina il trattamento economico di missione del personale suddetto, si tratta di dare applicazione all'articolo 3 della legge del 1960, il quale detta: « Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento di quiescenza del personale civile di ruolo dello Stato ». Il personale del G.M.A. venne inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento in base alle tabelle A e B annesse alla legge del 1960. Per quanto attiene al disegno di legge in esame, a noi interessa la tabella A, che si compone di una supercartegoria cui è attribuito il coefficiente 500; di una categoria I con coefficiente 402, di una categoria II con coefficiente 325, di una categoria III con coefficiente 271 e di una categoria IV

con coefficiente 229 Secondo la decisione del Consiglio di Stato, questa tabella risponde al sistema cosiddetto *betford* applicato dal Governo militare alleato; si tratta di questo: la supercategoria e la categoria I corrispondono al personale della carriera direttiva, la II e la III categoria al personale di concetto, la IV al personale della carriera esecutiva e la V al personale della carriera ausiliaria. Quindi la tabella A, che è diventata legge in base alle norme della 1600, contiene rispettivamente le categorie del personale direttivo, del personale di concetto, del personale esecutivo e del personale ausiliario.

Il disegno di legge proposto dal Governo e approvato dalla Camera dei deputati non tiene conto di queste categorie e perciò viola la legge del 1960: la viola sotto due aspetti, in quanto inquadra il personale parte nella tabella B e parte nella tabella C, e in quanto assegna poi una indennità di missione non in base ai coefficienti, ma in base al grado iniziale, come se si trattasse di una carriera in isviluppo, mentre non lo è, essendo il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento.

Bisogna dunque adeguare il disegno di legge al dettato dell'articolo 3 della legge del 1960, cioè a dire bisogna che le indennità siano applicate non solo in relazione al coefficiente, ma anche in relazione alle categorie o qualifiche previste dalla legge 15 aprile 1961, n. 291.

Da ciò deriva anche la mia preoccupazione in ordine alla scarsa chiarezza dell'emendamento proposto dal relatore.

In proposito ho preparato uno schema di emendamento il quale prevede che il personale della supercategoria della tabella A della legge del 1960, munito di coefficiente 500, ha diritto ad una indennità pari a 6.000 lire, mentre il personale che faceva parte della categoria I della tabella A, con il coefficiente 402, ha diritto, in base al coefficiente della tabella B, a 5.250 lire; il personale della categoria II, cioè il personale di concetto, munito di coefficiente 325, ha diritto ad una indennità di 5.000 lire perchè tale è l'indennità prevista dalla tabella B della citata legge del 1960 per il personale di concetto. Invece il personale inquadrato nella categoria III, con coefficiente 271, ha diritto ad una indennità di 4.000 lire al giorno.

Pero, invece di riprodurre tutte queste cifre nell'emendamento, basta che questo ultimo sia integrato dal riferimento alle tabelle, cioè a dire, basta porre il coefficiente della tabella, indicando però — altrimenti non si capisce niente — che il personale che faceva parte della supercategoria e della categoria I della tabella B dovrà essere riferito alla tabella A della legge del 1960, il personale della seconda e della terza categoria dovrà essere riferito alla tabella B, l'altro personale alla tabella C. Soltanto così diventa tutto chiaro; non si applica la legge facendo riferimento soltanto al coefficiente. E non risolve il problema la formulazione dell'emendamento proposto dal relatore, perchè il personale è stato inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento soltanto sulla base del coefficiente economico, cioè senza alcuna qualifica. Da ciò e sorta anche la nota controversia davanti al Consiglio di Stato.

Quindi, mi dichiaro d'accordo, nella sostanza, con la proposta del senatore Zampieri; ritengo però che l'emendamento vada formulato meglio. A tale scopo propongo di nominare un apposito comitato che studi una formulazione più rispondente e fornita di maggior chiarezza.

B A T T A G L I A . Sarò brevissimo, perchè sono convinto che siamo tutti d'accordo sul fatto che il disegno di legge così come e stato formulato non può andare.

Su quanto ha detto il relatore, col quale concordo perfettamente, potrei affermare, che egli ha detto cose sagge; saggezza questa che è stata rilevata anche dal rappresentante del Governo, onorevole Mazza, cui bisogna dare atto di una grande sensibilità, così come bisogna dare atto al collega Gianquinto della sua profonda competenza giuridica nella materia.

In effetti questo disegno di legge tenderebbe a svuotare, in un certo senso, il contenuto della legge 22 dicembre 1960, n. 1600. Dagli appunti che mi sono stati for-

niti dal collega Palumbo, e che io faccio miei perchè ne condivido la portata, rilevo che questo disegno di legge porterebbe a declassare il personale già assunto alle dipendenze del Governo militare alleato e quindi sarebbe in contrasto sia con la legge speciale del 1960 derivata dall'impegno assunto dal Governo italiano all'atto della firma del famoso *memorandum*, sia con l'articolo 70 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e sia ancora con la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato. Un peggioramento nel trattamento del personale impiegatizio di ruolo non è possibile, e questo disegno di legge, invece, lo provocherebbe: infatti, se dovessimo attribuire ai dipendenti che si trovano nella prima categoria una indennità di trasferta di 4.000 lire, finiremmo col dare meno di quanto essi hanno diritto a percepire, in relazione al grado che nella carriera ricoprivano nel 1954. Inoltre, si potrebbe pregiudicare la sistemazione del personale in questione nel quadro della futura riforma burocratica Insieme con il collega Palumbo, sono perfettamente d'accordo con l'onorevole relatore e con il collega Gianquinto che è necessario apportare un emendamento al disegno di legge in esame. Noi ne avremmo uno già pronto, ma riconosciamo la difficoltà della formulazione di un emendamento che sia preciso e chiaro; pertanto ci associamo alla proposta della formazione di un piccolo comitato che provveda alla elaborazione di un emendamento che possa soddisfare le varie parti e le esigenze di chiarezza.

P R E S I D E N T E . Desidererei che questo emendamento fosse formulato quanto prima perchè il Governo potesse esaminarlo senza indugio, e contestualmente la Commissione finanze e tesoro fosse posta in grado d'esprimere il proprio parere.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno* Debbo ricordare quello che ho detto all'inizio: questo disegno di legge tende a sanare una disarmonia, perchè secondo la legge del 1960, il personale di questo ruolo speciale ad esaurimento non può beneficiare dell'indennità di missione. Peraltro, prego gli onorevoli senatori di tener conto della realtà amministrativa italiana in modo che l'emendamento non provochi nuove disarmonie tra le indennità che intendiamo concedere e quelle di cui godono gli altri dipendenti dell'Amministrazione civile dello Stato nel territorio di Trieste

Chiarito questo, mi rimetto alla competenza tecnico-giuridica ed alla sensibilità degli onorevoli senatori incaricati della formulazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Istituzione della "Medaglia militare al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della "Croce di anzianità di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi stessi » (1058)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge· « Istituzione della "Medaglia militare al merito di lungo comando" per gli ufficiali e sottufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e della "Croce di anzianità di servizio" per i militari di ogni grado dei Corpi stessi ».

Dichiaro aperta la discussione generale

A G R I M I , *relatore*. Si tratta di un disegno di legge molto semplice, che include i Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia fra i possibili destinatari di due attestati di benemerenza con l'istituzione di una « Medaglia militare al merito di lungo comando » per gli ufficiali e sottufficiali e della « Croce di anzianità di servizio » per i militari di ogni grado dei Corpi suddetti.

La « Medaglia militare al merito di lungo comando » fu istituita nel 1935 per gli uf-

ficiali dell'Esercito con decreto 13 agosto 1935, n. 908, che prevedeva la concessione della medaglia d'oro dopo 25 anni di comando, della medaglia d'argento dopo 20 anni e di quella di bronzo dopo 15 anni di comando. Nell'ottobre dello stesso anno 1935 il riconoscimento venne esteso anche ai sottufficiali. Nel 1957, con decreto del Presidente della Repubblica n. 1110 venne ridotto il periodo minimo di comando necessario per conseguire il riconoscimento da 25 a 20 anni per la medaglia d'oro, da 20 a 15 per quella d'argento e da 15 a 10 anni per quella di bronzo. Ora, con questo disegno di legge si propone l'estensione della concessione della « Medaglia militare di lungo comando » anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia nei termini in cui oggi il riconoscimento è previsto per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito.

Credo che non vi siano obiezioni da fare alla formulazione degli articoli, che sono ricalcati sulle norme della legge che prevede la concessione della « Medaglia di lungo comando » per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito. C'è da notare semplicemente che per quanto riguarda gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza viene opportunamente stabilito che il servizio prestato in questo Corpo deve essere cumulato con quello eventualmente già prestato presso altre Forze armate dello Stato. Il ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è di recente istituzione e quindi praticamente non ci sarebbe possibilità di conferire il riconoscimento se non si tenesse conto dell'eventuale periodo di comando esercitato presso altre Forze armate dello Stato.

Un ragionamento inverso bisogna fare per l'altra onorificenza, cioè per la « Croce di anzianità di servizio », istituita con regio decreto 8 novembre 1900, n. 358, che la prevedeva per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie, ma non per gli ufficiali. Non si vede perchè questo riconoscimento, che era contemplato dagli articoli 107, 110, 111 e 112 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, per i sottufficiali e le guardie, non debba essere anche concesso agli ufficiali dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

Non avrei altre osservazioni da fare e, trattandosi di un provvedimento il quale — come dice la relazione che l'accompagna — si inquadra nel processo di adeguamento e di armonizzazione della legislazione concernente i vari settori delle Forze armate dello Stato, ritengo che esso meriti il voto favorevole della Commissione.

M A Z Z A , *Sottosegretario di Stato per l'interno.* Da parte del Governo non vi sono osservazioni su questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sono istituite, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ed al Corpo degli agenti di custodia, la « medaglia militare al merito di lungo comando » per ufficiali e sottufficiali, e la « croce per anzianità di servizio » per i militari di ogni grado dei Corpi anzidetti.

(*È approvato*).

Art. 2.

La medaglia al merito di lungo comando è d'oro o di primo grado, d'argento, o di secondo grado, e di bronzo, o di terzo grado, ed è conferita agli ufficiali e sottufficiali, in servizio o in congedo, che abbiano raggiunto globalmente, anche in più riprese, i seguenti periodi di comando di reparto:

medaglia d'oro, 20 anni;
medaglia d'argento, 15 anni;
medaglia di bronzo, 10 anni.

(*È approvato*).

Art. 3.

La croce per anzianità di servizio è coniata in oro per gli ufficiali e in argento per i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie.

Hanno titolo a conseguirla, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali dopo 25 anni di servizio ed i sottufficiali, gli appuntati, le guardie scelte e le guardie dopo 16 anni di servizio.

Il nastro della croce d'oro è sormontato da una stelletta d'oro per gli ufficiali che abbiano prestato 40 anni di servizio; il nastro della croce d'argento è sormontato da una stelletta d'argento per i sottufficiali ed i militari di truppa che abbiano prestato 25 anni di servizio.

(*È approvato*).

Art. 4.

Per le concessioni di cui ai precedenti articoli sono anche computabili i servizi o periodi di comando prestati presso le altre Forze armate dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 5.

Nel computo dei 10 anni utili per la concessione della medaglia di bronzo, non sono compresi i periodi di comando maturati nei gradi di ufficiale generale.

(*È approvato*).

Art. 6.

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

(*È approvato*).

Art. 7.

Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia è soltanto quello durante il quale l'ufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto e viene calcolato con le norme di cui al primo comma dell'articolo 176 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

(*È approvato*).

Art. 8.

Le concessioni di tali decorazioni saranno fatte per determinazione ministeriale; l'insegna ed il diploma, per tutti gli aventi diritto, sono forniti a spese dello Stato.

(*È approvato*).

Art. 9.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e su proposta del Ministro di grazia e giustizia, per gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, sono stabilite le caratteristiche delle insegne, dei nastri e dei diplomi riguardanti le concessioni di cui ai precedenti articoli.

La presente legge sostituisce ed abroga le disposizioni di cui agli articoli 107, n. 2, 109, 110, 111 e 112 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, nonche le disposizioni di cui all'articolo 60 del regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584.

(*E approvato*).

Art. 10.

Le disposizioni vigenti per il conferimento di onorificenze e per la perdita ed il riacquisto di quelle già ottenute si applicano anche alla « medaglia militare al merito di lungo comando » e alla « croce per anzianità di servizio ».

(*È approvato*).

Art. 11.

Alla maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in annue lire 5.400.000, si provvede con gli ordinari stanziamenti del capitolo n. 1459 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno (lire 5 milioni) e del capitolo n. 1162 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (lire 400 mila) per l'anno finanziario 1965 e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari